



COMUNE DI BAREGGIO

ORDINANZA

**ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL
SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE**

N. 58 del 17 dicembre 2020

OGGETTO:

**ISTITUZIONE DIVIETI OBBLIGHI E LIMITAZIONI ALLA
CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI ABBATTIMENTO DI
ALBERATURE UBICATE IN VIA FALCONE.**

SOGGETTI DESTINATARI:

**CITTADINANZA , CARABINIERI BAREGGIO, SETTORE PATRIMONIO,
SOLARIS LAVORO E AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS**

**IL SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE\RESPONSABILE
DEL SETTORE
MILIANI RICCARDO**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D. Lgvo 82/2005).



COMUNE DI BAREGGIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTI gli articoli 107 e 109 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI gli articoli 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

CONSIDERATA la determina del responsabile del Settore Patrimonio n. 166 del 03/12/2020 avente ad oggetto: “Interventi di potatura e/o abbattimento a carico di alberature ubicate in zone diverse del Comune di Bareggio – cig 8544145381 determinazione a contrarre e affidamento alla ditta Solaris Lavoro e Ambiente Cooperativa Sociale ONLUS”

VISTA l’istanza per l’occupazione di suolo pubblico temporanea prot. n. 30803 del 15/12/2020, presentata dal sig. MORO Imerio per conto di Solaris Lavoro e Ambiente Cooperativa Sociale ONLUS con sede a Triuggio (MB) in via Dell’Acqua 9/11, P.Iva 02345770966, per abbattimento alberature in via Falcone;

RILEVATA la non necessità della comunicazione d’avvio di procedimento in quanto trattasi di provvedimento a carattere generale normativo;

CONSIDERATA la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti di carattere viabilistico atti a salvaguardare la pubblica incolumità, nonché ad assicurare la regolarità della circolazione stradale;

ORDINA

dal giorno 11 gennaio 2021 e sino a fine lavori, in via Falcone, con attuazione dei sotto citati obblighi, divieti e limitazioni da parte della ditta esecutrice, da attuarsi in base allo stato di avanzamento dei lavori, previa osservanza assoluta e tassativa dell’obbligo di collocare la segnaletica almeno 48 ore prima dell’inizio della validità dei provvedimenti, a seconda delle necessità, come di seguito indicato:

l’istituzione del divieto di transito e del divieto di sosta con rimozione forzata sulla via Falcone, per tutte le categorie di veicoli inclusi i pedoni, dall’intersezione con la via Don Carlo Riva all’intersezione con la via Monte Grappa (eccetto rotatoria);

l'istituzione del divieto di transito e del divieto di sosta con rimozione forzata su tutta l'area di parcheggio in fregio alla via Falcone dall'intersezione con la via Don Carlo Riva all'intersezione con la via Monte Grappa;

nel caso di temporanea apertura alla circolazione di tratti della predetta via, l'istituzione dell'obbligo per i pedoni di transitare sul lato opposto a quello interessato dai lavori;

nel caso di temporanea apertura alla circolazione di tratti della predetta via, l'istituzione del senso unico alternato regolato da movieri o semaforo provvisorio di cantiere;

nel caso di temporanea apertura alla circolazione di tratti della predetta via, l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 08.00 alle ore 20.00;

l'istituzione dell'obbligo per l'impresa esecutrice dei lavori di delimitare, segnalare e presegnalare adeguatamente l'area interessata dai lavori ed interdire l'accesso alla stessa ai non autorizzati, vigilando attivamente sul rispetto di tale ultima prescrizione;

DISPONE

che le prescrizioni della presente ordinanza vengano portate alla conoscenza della generalità dei cittadini a cura della ditta incaricata dei lavori mediante segnaletica conforme a quanto disposto dagli artt. da 30 a 45 del D.P.R. 495/92 cit. e con le modalità disposte dal Decreto Interministeriale del 4 marzo 2013, e mediante comunicazione scritta alle attività produttive ed ai cittadini residenti nell'area interessata dai lavori;

ORDINA

che le ditte incaricate dei lavori pongano in essere tutte le misure necessarie al fine di delimitare e segnalare le aree di cantiere e di garantire la sicurezza di operatori, traffico veicolare e pedonale, mediante le modalità prescritte dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e dal Decreto Interministeriale del 4 marzo 2013, in relazione alla tipologia dei lavori da eseguire.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 285/92 cit. sono incaricati della vigilanza circa il rispetto della presente ordinanza. I trasgressori verranno puniti con le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D. Lgs. 285/92.

Dalle disposizioni previste dalla presente ordinanza sono esclusi i veicoli delle forze di Polizia e i mezzi di soccorso, in servizio di emergenza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni, amministrativo, ai sensi dell'art. 37 ultimo comma del D. Lgs. 285/92 e con le formalità stabilite dal D.P.R. 495/92, al Ministero dei lavori pubblici. Ai sensi dell'art.3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., il presente provvedimento è impugnabile con ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro il termine di 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dell'atto medesimo, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dagli stessi termini.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
(Dott. Riccardo MILIANTI)